

COSA È IL DIRITTO ALLA BELLEZZA?

Giovanni Sciancalepore**

Discutere dell'esistenza in termini giuridici – e soprattutto dell'effettività – di un “diritto alla bellezza”, pone lo studioso innanzi a un percorso accidentato e pieno di “falsi amici”, in primo luogo con riferimento alla grande dicotomia diritto pubblico/diritto privato¹: si pensi al controverso “diritto alla felicità” (*rectius*, diritto al raggiungimento della felicità), declamato già nel 1776 dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America².

1.- A una prima riflessione, il termine “bellezza” sottende infatti un giudizio qualitativo e di valore marcatamente soggettivo e per così dire privatistico, concentrandosi su un elemento di carattere esteriore che permea e scandisce la vita di ogni uomo: si ponga mente al tema della risarcibilità del danno non patrimoniale di carattere morale e/o biologico connesso a un peggioramento dell'aspetto esteriore della persona che subisce un danno fisico o ancora derivante dalla lesione di interessi costituzionali in ipotesi considerate, probabilmente, di minore rilevanza sociale o, comunque, di difficile apprezzamento in sede giudiziale, salvo forse nei casi di particolare gravità dell'offesa³.

*Relazione del 24 marzo 2023, svolta presso l'Auditorium Oscar Niemeyer.

** Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno.

¹ N. BOBBIO, *La grande dicotomia*, in *Studi in onore di Carlo Esposito*, Padova, 1974, pp. 2187-2200 e ora in *Dalla struttura alla funzione*, Bari-Roma, 2007, pp. 122-138; S. PUGLIATTI, voce *Diritto pubblico e diritto privato*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 696 ss.; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976, pp. 28 ss., 32 s., 561 ss., ma anche P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo*, Bologna, 2010, pp. 221 ss., 419 ss. e più di recente B. SORDI, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in G.A. BENACCHIO-M. GRAZIADEI, *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, Trento, 2016, pp. 3-20, ma v. anche ID., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020, *passim*.

² G. WILLS, *Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence*, New York, 2022, *passim*.

³ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in *Resp. civ.*, 2009, 38, con note di P.G. Monateri ed E. Navarretta. A seguito di questo assestamento è stata in via definitiva reinvestita di efficacia operativa la categoria unitaria del danno non patrimoniale, negando ogni applicazione estensiva dell'art. 2043 cod. civ. a tutte le pretese risarcitorie non consistenti in una deprivazione patrimoniale della vittima non rientranti nello schema tradizionale del danno astrattamente configurabile come reato o di quello la cui risarcibilità è espressamente prevista dalla legge (conformemente all'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 cod. civ.). In tal modo, si è sostituito al requisito dell'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 cod. civ. un parametro autonomo di selezione degli interessi meritevoli di tutela che opera in conformità dell'art. 2 Cost., se «il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale» e sempre ove soddisfatti i requisiti della condotta e del nesso di causalità. Sul punto, per la prima volta (anche se in termini non esattamente identici) Cass., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e resp.*, 2003, 816, con note di F.D. Busnelli, G. Ponzanelli, A. Procida Mirabelli di Lauro, confermata da Corte. cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201, con nota di E. Navarretta. Sul tema, in una sconfinata letteratura, si rimanda a E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2010, spec. p. 45; G. PONZANELLI (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, 2004; P.G. MONATERI-M. BONA, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, 2004; L. SAPORITO, *Patrimonialità e non patrimonialità del danno*, in P. STANZIONE, *Trattato della responsabilità civile*, Padova, 2012, II, pp. 1125-1158; G. BONILINI, voce *Danno morale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V, Torino, 1989, p. 86 ss.; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, *passim* e

2.- Scendendo più in profondità, invero, la “bellezza” intesa in senso giuridico rappresenta un “meta-valore” di più ampia portata, che permea e orienta il dettato della nostra Carta fondamentale.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dall’art. 9 della Costituzione: discorrere di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, vuol dire in primo luogo delineare il quadro ordinamentale che garantisce l’effettività del diritto alla cultura di tutti i consociati, strumento egualitario di accesso alla conoscenza e, dunque, di ricerca della bellezza da consegnare alle generazioni future.

La categoria giuridica dei beni culturali verte proprio su un aspetto qualitativo del bene oggetto di protezione: in questo campo, la “bellezza” ricopre un fondamentale rilievo collettivo e sociale.

Il bene culturale è infatti testimonianza materiale o immateriale di una società che si manifesta nella propria dimensione storica⁴: trattandosi di cosa che possiede intrinsecamente un valore eterno, ne è ammessa la sola fruizione, poiché solo attraverso tale peculiare forma di godimento collettivo si accresce il pregio del bene senza consumarlo, al contempo generando conoscenza. Si transita così dalla regola della *disposizione*, quale mero potere di detenzione e alienazione, al sincronico rapporto tra tutela e valorizzazione, declinato nelle fasi della valutazione di utilità sociale del bene di pregio storico-artistico e della sua funzionalizzazione sociale⁵.

3.- Come sottolineato per primo da Norberto Bobbio, non esistono però diritti senza doveri corrispondenti⁶: il diritto alla bellezza impone pertanto a tutti noi, semplici cittadini, professionisti, amministratori, di tutelare la bellezza - *in primis* quella offerta dalla natura che ci circonda - in termini di conservazione e sostenibilità.

L’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio rimarca proprio il collegamento tra persona umana e natura stabilendo che “per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.

Come evidenziato da Alberto Predieri, la tutela del paesaggio non va intesa soltanto in senso statico di conservazione, ma deve essere declinata dinamicamente, ricomprendendo “tutta la forma del territorio creata dalla comunità umana interagente con la natura”⁷.

Anche la Convenzione europea del paesaggio adottata nel 2000 dal Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Firenze)⁸ – e poi seguita dalla Convenzione quadro sul valore del patrimonio

ancora agli autorevoli commenti contenuti in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009; L. DI BONA DE SARZANA, *Funzioni e modelli giurisprudenziali del danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2004, 6, p. 585 ss.

⁴ Si pensi al D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, nonché ai lavori della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico artistico archeologico e del paesaggio istituita con l. 26 aprile 1964, n. 310, per cui si fa riferimento a quei «beni che costituiscono testimonianza materiale avente valore di civiltà».

⁵ Cfr. P. PERLINGIERI, *La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla destinazione funzionale*, in AA. VV., *Invertire la rotta*, Bologna, 2007, p. 61 ss.

⁶ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 2005: «I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti».

⁷ A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente*, vol. II, Firenze, 1969, *passim*.

⁸ Sottoscritta il 20 ottobre 2000 a Firenze.

culturale per la società del 2005(c.d. Convenzione Faro)⁹ – interpreta il concetto di paesaggio proprio come rappresentazione del contesto di vita abituale delle popolazioni, elemento costitutivo e fondamentale del complessivo benessere delle società contemporanee.

Si che il paesaggio non è soltanto la forma visibile dell’ambiente che ci circonda (come il bellissimo panorama sulla costiera che ci offre Ravello), ma rappresenta anche l’“impronta” dell’invisibile, ovvero la sintesi della continua (e sovente disastrosa) interazione tra attività umana ed ecosistema terrestre¹⁰.

4.- Bellezza, cultura, paesaggio, benessere, sostenibilità: l’art. 9 della nostra Carta conchiude in sé una polisemia di significati offrendoci una sequenza di “immagini” tutte riconducibili al “diritto alla bellezza”.

Nel quadro – seppur sommario – innanzi delineato, si innesta il richiamo allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica: la “bellezza” diviene qui espressione dell’ingegno e dello sforzo creativo umano alla ricerca di risposte e soluzioni innovative, ovvero idonee a soddisfare i bisogni della società nei diversi campi delle scienze sociali, della medicina, della tecnologia.

Com’è noto, la nozione giuridica di innovazione tecnico-scientifica si trova sovente “imbrigliata” entro uno schema “economistico” correlato al concetto di “progresso” come incentivo alla creazione¹¹, naturalmente in “bilico” tra pubblico e privato, accesso e proprietà, condivisione e monopolio¹².

Bisogna però considerare che ogni ricercatore, inventore o autore, inteso come “lavoratore creativo”, fa parte di una comunità di fruitori che possono potenzialmente accedere alla conoscenza come fonte di crescita ed arricchimento collettivo (art. 3 Cost.) o, ancora esercitare il proprio diritto/dovere di seguire la propria inclinazione professionale (art. 4 Cost.), in una dimensione egualitaria e solidaristica (art. 2 Cost.)¹³.

Lo sforzo intellettuale non genera soltanto facoltà di utilizzazione economica, ma,

⁹ Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Faro, 27 ottobre 2005, CETS NO. 199.

¹⁰ Cfr. A. MATTOSCO, *La bellezza in crisi: il paesaggio e il delicato equilibrio tra uomo e natura (parte prima)*, maggio 2020, in *treccani.it*.

¹¹ Si veda ad es. M.D. BIRNHACK, *The idea of progress in copyright law*, in 1 *Buff. Intell. Prop. L.J.* 3 (2001); A. OTTOLIA, *The Public Interest and Intellectual Property Models*, *Quad. AIDA*, 19, Torino, 2010, p. 11 ss.

¹² Si v. ad es. P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, *passim*; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956, p. 233 ss.; M. ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, Milano, 1963, pp. 7 ss, 35 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 9^a ed., Napoli, 1971, p. 57 ss.; D. MESSINETTI, voce *Beni immateriali* (dir. priv.), in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 10 ss.; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 338 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Informazione* (profili civilistici), in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 420 ss.; P. RESCIGNO, *Protezione delle opere dell'ingegno: sulla legittimità di tutele temporali differenti per le diverse categorie*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 2014, pp. 1-10, spec. p. 4; GAMBARO, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazioneDirittocivile.it), 2010. Un quadro aggiornato sulla progressiva estensione della protezione attraverso diritti di esclusiva a nuove entità immateriali è offerto da G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, *passim*, nonché si v. anche G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 3^a ed., Milano, 2015, pp. 2-34; ID., *Evoluzioni del diritto d'autore e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre*, in A.M. GAMBINO-V. FALCE (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, Roma, 2009, p. 123 ss.

¹³ V. ad es. G. ZAGREBELSKY, *Fondata sulla cultura*, Torino, 2014.

contemporaneamente, dona consistenza giuridica ad una prerogativa riconosciuta all'intera comunità, ovvero il diritto di godere liberamente del patrimonio di informazioni e conoscenze per scopi di utilità sociale. Al profitto riservato all'autore/inventore (inteso in senso economico e privatistico), si affianca il profitto sociale come valore d'uso scaturente dal godimento diretto delle creazioni intellettuali spettante a tutti i consociati, strumento fondamentale di benessere e crescita per la persona umana e la società nel suo complesso.

5.- Nella prospettiva d'indagine appena tracciata, mi sembra coerente e doveroso rivendicare il ruolo dell'istituzione universitaria (e della missione culturale che essa persegue quotidianamente) quale volano di un percorso di "ricerca della bellezza" che sappia conciliare dimensione storica e dinamismo dell'innovazione: si pensi alle sfide poste dalle "crisi" globali non più "transitorie" o, ancora, alle opportunità offerte agli studenti, ai ricercatori e ai lavoratori di domani dall'attuazione di acceleratori quali il PNRR.

In conclusione, credo che il (non casuale) richiamo apprestato dagli organizzatori a un "diritto alla bellezza" che guarda "verso l'altrove", ci imponga di avviare queste giornate di studio con la consapevolezza che tale nuovo "diritto" (e dovere) della collettività gode di tutela effettiva soltanto ove l'ordinamento riesca a proiettarne il valore a beneficio delle generazioni future.